



28857-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

STEFANO PALLA	- Presidente -	Sent. n 521
ROSSELLA CATENA	- Consigliere relatore -	UC - 07/09/2020
ANTONIO SETTEMBRE	- Consigliere -	R.G.N. 17378/2020
PAOLO MICHELI	- Consigliere -	
ANGELO CAPUTO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Bonavota Nicola, nato a Vibo Valentia il 15/06/1976

avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro in data 21-23/01/2020;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Antonietta Picardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente i difensori di fiducia, avv.to Tiziana Barillaro ed avv.to Valerio Vianello Accorretti, nominato in data 02/09/2020, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Catanzaro accoglieva, limitatamente al reato di cui al capo sub U9) dell'imputazione

provvisoria, rigettando, nel resto, il ricorso presentato ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del 12/12/2019, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato a Nicola Bonavota la misura coercitiva della custodia in carcere in riferimento ai delitti di cui ai capi A), D9), E9), F9), G9), H9), I9), J9), J9-bis), S9), U9), U9-bis) dell'imputazione provvisoria.

2. Nicola Bonavota ricorre a mezzo dei difensori di fiducia avv.to Tiziana Barillaro ed avv.to Nicola Cantafora, formulando eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 178 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 111 Costituzione, nonché dell'art. 6 CEDU, ed articolando, quindi, cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 Costituzione, 6 CEDU, nella misura in cui non è prevista l'incompatibilità del giudice che, dopo aver celebrato il giudizio abbreviato nei confronti di un imputato, pronunciando sentenza di condanna, emetta poi, contestualmente o successivamente, ordinanza di custodia cautelare nei confronti del medesimo imputato, in riferimento ad un fatto collegato con quello posto a base della sentenza di condanna, oltre che fondato anche sui medesimi elementi. Nel caso di specie, nei confronti del ricorrente era stata avanzata richiesta di misura cautelare in data 30/07/2018 nell'ambito del presente procedimento, per il delitto, tra gli altri, di cui all'art. 416-bis, cod. pen., quale componente della cosca Bonavota; detta richiesta era stata avanzata al medesimo giudice - persona fisica - che stava celebrando il giudizio abbreviato in riferimento al procedimento penale n. 7491/2015 RGNR, in cui parimenti era stata emessa ordinanza di custodia cautelare in data 27/11/2018, per imputazioni relative a duplice omicidio eseguito al fine di agevolare le cosche Anello-Fruci e Bonavota, giudizio conclusosi con sentenza di condanna all'ergastolo del Bonavota. Il compendio probatorio - indiziante era senza dubbio il medesimo, basato sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Si eccepisce, altresì, l'illegittimità costituzionale dell'art. 178 cod. proc. pen., in riferimento alle medesime disposizioni costituzionali e comunitarie in precedenza richiamate, nella misura in cui non è prevista la nullità dei provvedimenti assunti dal giudice incompatibile, atteso che la disciplina in tema di astensione e ricusazione non fornisce alcun rimedio nel caso in cui il giudice non si sia astenuto né sia stato ricusato, nessun rimedio essendo esperibile per le parti che - come nel caso di specie - abbiano ignorato la circostanza che al medesimo giudice fosse stata avanzata anche la richiesta di misura cautelare.

2.2. violazione di legge, in riferimento all'artt. 297 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alle ordinanze di custodia cautelare emesse nell'ambito dei procedimenti così

detti "Rinascita-Scott" e nel precedente "Conquista"; nell'ambito di detto ultimo procedimento il Bonavota era stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare emessa all'esito della sentenza di condanna, con la conseguenza che è a detta data che bisogna fare riferimento ai fini della verifica della desumbilità, e non certamente al momento dell'emissione del decreto che dispone il giudizio; si deve, pertanto, considerare che l'ordinanza relativa al primo procedimento è stata emessa in data 27/11/2018 a seguito della condanna pronunciata il precedente 23/11/2018 in riferimento al concorso nel duplice omicidio Cracolici - Di Leo, maturato nel 2004, nel contesto di una guerra di 'ndrangheta, facendosi riferimento, in detta ordinanza, al ruolo del ricorrente nell'ambito della cosca Bonavota; a seguito di appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso provvedimento di rigetto della misura in atto con quella degli arresti domiciliari, il Tribunale del Riesame di Catanzaro concedeva al Bonavota la misura meno afflittiva, ritenendo che non vi fosse la prova dell'esistenza di legami del predetto con la criminalità organizzata in epoca successiva al 2004, valutando il compendio probatorio basato sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Andrea Mantella e Francesco Costantino. In data 19/12/2019 veniva emessa, nei confronti del Bonavota, la seconda ordinanza coercitiva nell'ambito del secondo procedimento penale, oggetto del presente ricorso, con cui il ricorrente è stato ritenuto indiziato di partecipazione all'associazione mafiosa sulle base delle medesime dichiarazioni dei predetti collaboratori di giustizia, oltre che in base al compendio intercettivo già valutato nel processo "Conquista", a cui si aggiungevano solo le dichiarazioni del collaboratore Bartolomeo Arena; in ogni caso, le informative di reato poste a fondamento della richiesta di misura recano tutte data anteriore all'emissione della prima ordinanza cautelare, ad eccezione delle due integrazioni del marzo e del novembre 2019, contenenti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Bartolomeo Arena e Giuseppe Comito; allorquando, quindi, il medesimo giudice, dott.ssa Barbara Saccà, valutava la posizione degli imputati nell'ambito del processo "Conquista", ella aveva anche iniziato a valutare la richiesta di misura cautelare nell'ambito del procedimento "Rinascita-Scott", come dimostrato dal fatto che nella sentenza di condanna emessa nell'ambito del primo procedimento la motivazione per i fatti di omicidio si era basata in buona parte sul ruolo di associato dell'imputato; peraltro, gli elementi sopravvenuti appaiono del tutto irrilevanti, in quanto Bartolomeo Arena aveva reso una dichiarazione del tutto generica e priva di elementi temporali di riferimento. In sostanza, i fatti contestati con la seconda ordinanza risultano tutti commessi in epoca anteriore alla data di esecuzione del primo provvedimento cautelare, ossia prima del 27/11/2018, posto che tutti i collaboratori di giustizia erano stati già utilizzati nei precedenti procedimenti "Uova di drago", da cui il Bonavota era stato assolto, e "Conquista", e le loro dichiarazioni riguardano fatti



non successivi al 2009, epoca coperta dal giudicato assolutorio, salvo le dichiarazioni dell'Arena, sulla cui genericità ci si è già soffermati. Inoltre, il Tribunale del Riesame, nel rigettare la richiesta difensiva, si è fondato sulla natura permanente del delitto associativo, che escluderebbe sempre il meccanismo di retrodatazione, il che significherebbe consentire all'ufficio di Procura di aggirare la disposizione normativa in riferimento provvedimenti coercitivi relativi, rispettivamente, al reato associativo ed al reato-fine, peraltro in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Erra, altresì, il provvedimento impugnato nel ritenere che la richiesta di retrodatazione non avrebbe potuto, in ogni caso, determinare la scarcerazione del ricorrente, non essendo trascorso il termine di un anno e mesi sei, atteso che il termine da considerare è di un anno e deve ritenersi decorso, computando lo stesso a far data dal 27/11/2018.

2.3. violazione di legge, in riferimento agli artt. 292, 273 cod. proc. pen., 416-bis.1 cod. pen., vizio di motivazione, anche in riferimento al travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alle imputazioni provvisorie formulate a carico del Bonavota. Quanto al capo A), la difesa sottolinea come il provvedimento impugnato non avrebbe dato alcuna risposta alle memorie difensive, nella misura in cui le stesse avevano dimostrato che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia erano riferibili al medesimo arco temporale coperto dalla sentenza di assoluzione emessa nell'ambito del procedimento "Uova di drago", mentre nessun apporto innovativo era stato fornito dalle dichiarazioni dei collaboratori più recenti, Arena e Comito. In particolare, per quanto riguarda il collaboratore Andrea Mantella, le sue provalazioni sono state ritenute utilizzabili per dimostrare la sussistenza dell'associazione già esclusa dalla sentenza di assoluzione, avendo il Tribunale del Riesame affermato che gli episodi omicidari giudicati nel processo "Conquista" legittimano la sussistenza dell'associazione già giudicata in passato, affermando che l'esito assolutorio sarebbe stato diverso se fossero state valutate le provalazioni del Mantella, senza considerare che la Cassazione, in riferimento a Domenico Bonavota, nell'ambito del procedimento "Conquista", aveva annullato la misura cautelare ritenendo che le dichiarazioni del Mantella dovessero essere valutate in considerazione del fatto che egli ben conosceva gli atti processuali del procedimento "Uova di drago", nell'ambito del quale era stato tratto in arresto; la stessa Cassazione, poi, nel procedimento cautelare riferito a Pasquale Bonavota, aveva fatto riferimento all'intangibilità del giudicato, circostanza della quale non può non tenersi conto anche per l'esito non definitivo delle condanne nell'ambito del processo "Conquista", rispetto alle quali, in ogni caso, l'insussistenza del compendio in riferimento all'associazione a delinquere è coperto dal giudicato assolutorio emerso dal processo "Uova di drago" per la fase

temporale ad esso riferita. In detto processo, infatti, l'arco temporale esaminato si basava su acquisizioni relative al 2002-2003, epoca dalla quale Pasquale Bonavota si era trasferito a Roma e di lui si perdevano le tracce di interesse investigativo, non potendosi, quindi, in alcun modo affermare la continuità tra la detta vicenda e quella di cui al presente procedimento, senza considerare che la pronuncia assolutoria del processo "Uova di drago" copre un arco temporale compreso tra il 1998, data della morte di Vincenzo Bonavota, ed il 2009, anno della pronuncia della sentenza di primo grado. Il ricorso prosegue illustrando le ragioni della mancanza di novità, nell'ambito del presente procedimento, delle dichiarazioni di Andrea Mantella, che affida il ruolo associativo del ricorrente ai fatti omicidi ari di cui al processo "Conquista", come dimostrato dalla motivazioni del provvedimento, adottato ex art. 310 cod. proc. pen., con cui al Bonavota sono stati concessi gli arresti domiciliari per carenza di indizi circa suoi contatti con ambienti criminali sin dal 2004, così come non sono state affatto valutate le propalazioni del collaboratore di giustizia Francesco Michienzi, di contenuto del tutto opposto a quelle del Mantella; del tutto travisate, poi, sono le dichiarazioni del collaboratore Moscato, che esclude ogni coinvolgimento del Bonavota in vicende illecite, come del tutto irrilevanti appaiono le dichiarazioni di Loredana Patania, peraltro già valutate nel processo "Uova di drago" a seguito di sentenza di annullamento da parte della Corte di Cassazione; le dichiarazioni di quest'ultima, oltre che quelle del Moscato e del Mantella, inoltre, sono state del tutto travisate in riferimento al coinvolgimento del Bonavota nei fatti relativi al contrasto tra il clan Patania – per il quale la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza con cui era stata affermata la sussistenza del sodalizio – ed il gruppo dei piscopisani, vicende alle quali il ricorrente è rimasto del tutto estraneo. Né rappresentano un nuovo apporto le propalazioni dei collaboratori di giustizia Vincenzo Marino, Francesco Costantino, Giuseppe Giampà, tutte già oggetto di vaglio nell'ambito del procedimento "Uova di drago", oltre che del tutto irrilevanti in relazione al ruolo del Bonavota, così come le dichiarazioni dell'Arena e del Comito. Irrilevanti risultano, inoltre, le conversazioni intercettate presso il distributore dei Belsito – questi ultimi scarcerati dal Tribunale del Riesame per carenza del compendio indiziario nell'ambito del presente procedimento – in cui, in ogni caso, non si parla di Nicola Bonavota. La posizione del ricorrente, quindi, viene esaminata in riferimento ai reati-fine, otto dei quali relativi alle intestazioni della licenza del bar di Sant'Onofrio, per i quali la difesa aveva dedotto la mancanza di indizi circa l'elemento psicologico del reato, atteso che il materiale indiziante – come dimostrato dalla difesa e come illustrato in ricorso - rende palese, al più, la volontà del Bonavota di sottrarsi ai provvedimenti prefettizi di chiusura, ma non certamente ad una misura ablativa, avendo il Bonavota iniziato ad utilizzare dei prestanomi solo dopo che la licenza



gli era stata revocata a seguito delle indagini confluite nel procedimento "Uova di drago", come, peraltro, dimostrato dalla condotta dello stesso Bonavota - che ha ammesso di essere il titolare del bar - e dalla chiara riferibilità ad un interesse familiare in relazione al detto esercizio commerciale; né è stato in alcun modo dimostrato il collegamento dell'attività commerciale alla finalità di foraggiare il sodalizio, sia alla luce dell'assoluzione del ricorrente nell'ambito del processo "Uova di drago", all'esito del quale l'esercizio commerciale in esame venne restituito, sia alla luce della conversazione tra Raffaele Cugliari e Raffaele Mallimaci, in cui non vi è alcun riferimento a Nicola Bonavota ed al suo bar, ma, al più, a diversa attività di impresa di installazione e gestione di videopoker gestita fino al 2002 da Pasquale Bonavota e mai ritenuta illecita, come risulta dagli atti del processo "Uova di drago", in cui la stessa intercettazione era stata utilizzata. Quanto all'intestazione fittizia della sala slot di Pizzo, il Tribunale del Riesame affida la propria motivazione al compendio intercettivo ed al reperimento di alcune fotografie di una sala Snai in allestimento, contenute in una pen-drive sequestrata al ricorrente al momento del suo arresto: rispetto a detto ultimo dato, va osservato che il sequestro era avvenuto nel 2016, nell'ambito del procedimento "Conquista", non risultando da alcun elemento che il centro raffigurato in foto corrispondesse con quello di cui al capo di imputazione, in cui è indicato che lo stesso era stato allestito negli anni dal 2010 al 2014, mentre quello effigiato in foto risulta, nel 2016, in fase di allestimento, mentre, nell'intercettazione del 13/02/2016, il Cugliari riferisce quanto appreso da terze persone e, nell'intercettazione del 27/08/2011, il Tribunale del Riesame utilizza solo parte della conversazione. Quanto al capo U9 bis), oltre a considerare come per il precedente capo U9), relativo al medesimo esercizio commerciale, è stata esclusa la gravità indiziaria, con motivazione del tutto contraddittoria il provvedimento impugnato ha ritenuta la sussistenza del compendio indiziario per il solo fatto che l'esercizio fosse intestato alla moglie dell'indagato, senza esplorare affatto l'elemento soggettivo e senza considerare come, sotto il profilo della configurabilità del reato, certamente il coinvolgimento della moglie sarebbe apparsa del tutto illogica da parte del Bonavota che, peraltro, in quella fase era del tutto tranquillo circa la possibilità di un sequestro, essendo stato appena scarcerato nell'ambito del processo "Conquista". Né, infine, la storia processuale del ricorrente appare tale da far ritenere ragionevole che egli potesse avere il fondato sospetto di essere sottoposto a misura di prevenzione.

2.4. violazione di legge, in riferimento agli artt. 292, 273 cod. proc. pen., 512-bis cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alle imputazioni provvisorie di cui ai capi D9), E9), F9), G9),

H9), I9), J9), J9bis), S9), U9bis), relativamente ai quali si richiamano le considerazioni già poste a fondamento del precedente motivo di ricorso

2.5. violazione di legge, in riferimento agli artt. 292, 273 cod. proc. pen., 416-bis.1 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., mancando del tutto ogni motivazione circa la contestata circostanza aggravante e, prima ancora, mancando del tutto ogni dimostrazione del collegamento tra le attività commerciali indicate nei capi di imputazione afferenti ai reati-fine e le sorti economiche del sodalizio

2.6. violazione di legge, in riferimento agli artt. 274, 275 cod. proc. pen., 133 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., atteso che il provvedimento impugnato non ha considerato affatto la giurisprudenza di legittimità in tema di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, anche in riferimento all'epoca del presunto commesso reato

3. In data 21/08/2020 sono pervenuti motivi nuovi con cui si approfondiscono le considerazioni già illustrate in riferimento al primo, al secondo ed al quarto motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti illustrati dalla seguente motivazione.

Va ricordato che Nicola Bonavota, alla luce dell'imputazione provvisoria di cui al capo A), risulta essere a capo della omonima cosca, quale figlio del precedente capoclan Vincenzo Bonavota, deceduto nel 1998, con il ruolo, essenzialmente, di direzione delle attività economiche della cosca; i reati fine, a lui ascritti agli ulteriori capi dell'editto accusatorio provvisorio, consistono in altrettante vicende di intestazioni fittizie, inerenti a tre diversi esercizi commerciali, per le quali il Tribunale del Riesame ha parimenti rigettato il ricorso, con la sola eccezione di quello di cui al capo U9), per il quale l'ordinanza genetica è stata annullata.

1. Tanto premesso, va, anzitutto rilevato come la formulata eccezione di illegittimità costituzionale sia manifestamente infondata.

Nel caso di specie è stata invocata dalla difesa l'applicazione dell'art. 34 cod. proc. pen., in tema di incompatibilità del giudice, norma a cui fa speculare riferimento la disposizione di cui all'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in relazione all'art. 36, comma 1, lett. g), cod. proc. pen., in tema di ricusazione, senza considerare affatto, tuttavia, come non vi sia alcuna identità sostanziale dei procedimenti di cui si è occupata – nei termini descritti in ricorso – la dott.ssa Barbara Saccà.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, il cui orientamento sul punto appare del tutto consolidato, e da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, "La valutazione espressa dal giudice in un provvedimento

reso nell'ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di riacquiescenza ex art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; né essa dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante ex art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico, alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale." (Sez. 5, sentenza n. 21146 del 07/02/2019, Giunchiglia Fausto, Rv. 275347).

Trattasi di un orientamento, peraltro, pacifico, come già detto (in termini Sez. 5, sentenza n. 15201 del 10/02/2016, Acri, Rv. 266866; Sez. 3, ordinanza n. 11546 del 19/02/2013, Frezza, Rv. 254760), che si basa sulle pronunce della Corte costituzionale e sulla specifica connotazione dell'indebito carattere della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., essendo richiesto che l'esternazione sia espressa dal giudice senza alcuna necessità funzionale ed al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale; esso, pertanto, va escluso nel caso di esternazione incidentale ed occasionale, in un diverso contesto procedimentale, su particolari aspetti della vicenda sottoposta al giudizio (Sez. U, sentenza n. 41263 del 27/09/2005, Falzone ed altro, Rv. 232067; Sez. 5, sentenza n. 3033 del 30/11/2017, dep. 23/01/2018, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 272274; Sez. 6, n. 43965 del 30/09/2015, Pasi, Rv. 264985; Sez. 2, sentenza n. 51512 del 13/11/2013, Piras, Rv. 258107).

Nel caso in esame la sentenza di condanna emessa nei confronti del Bonavota nell'ambito del procedimento penale n. 7491/2015 RGNR - in cui, all'esito del giudizio di primo grado, è stata emessa ordinanza di custodia cautelare - ha ad oggetto un'imputazione di duplice omicidio, eseguito al fine di agevolare le cosche Anello-Fruci e Bonavota, mentre l'ordinanza di custodia cautelare posta a fondamento del presente ricorso riguarda, come detto, un'imputazione provvisoria relativa a fattispecie associativa di stampo mafioso ed ai relativi reati-fine.

Evidente, quindi, emerge il dato strutturale concernente la relazione tra i due predetti procedimenti che, al di là dell'aver in comune il medesimo imputato, risultano connessi unicamente sotto un profilo probatorio, essendo parzialmente coincidenti le fonti di prova, la cui valutazione, tuttavia, risulta operata in riferimento a vicende storiche del tutto diverse tra loro, nonché a reati assolutamente eccentrici. Ne consegue che proprio la diversità dei sostrati fattuali - in riferimento ai quale le parzialmente coincidenti fonti di prova dei due

diversi procedimenti incidono - esclude qualsivoglia pregiudizio ovvero qualsivoglia indebita ingerenza da parte del giudice, non potendo, pertanto, estendersi a vicende così connotate l'estensione di norme eccezionali e di stretta interpretazione, quali quelle che individuano le cause di astensione e di ricusazione, né potendosi ravvisare alcuna anticipazione del giudizio (Sez. 5, sentenza n. 11980 del 07/12/2017, dep. 15/03/2018, Di Marco, Rv. 272845; Sez. 6, sentenza n. 14 del 18/09/2013, dep. 02/01/2014, Mancuso, Rv. 258449).

Le ipotesi di incompatibilità considerate dall'art. 34 cod. proc. pen., infatti, sono tutte funzionali ad evitare che il giudice si possa trovare in una situazione di "prevenzione", causata dall'aver in precedenza esercitato funzioni giurisdizionali ovvero dall'aver svolto altre funzioni nell'ambito dello stesso procedimento, ipotesi che sono volte a garantire un'organizzazione dell'attività giurisdizionale che sia adeguata ad assicurare l'imparzialità del giudice.

Ebbene, nel caso in esame, come detto, non ci si trova in presenza dello "stesso procedimento", considerato che dal punto di vista formale i due procedimenti sono senza dubbio diversi, hanno differenti numeri di iscrizione, sono sorti in tempi diversi ed hanno contestazioni non sovrapponibili.

La circostanza che le imputazioni si riferiscano allo stesso imputato e che il contesto delle vicende sia il medesimo - essendo connotato il duplice omicidio dall'aggravante dell'agevolazione mafiosa in riferimento alla medesima cosca di 'ndrangheta, oggetto del presente procedimento - non è sufficiente ad individuare la ricorrenza dello "stesso processo", posto che altro è il concetto di contesto comune in cui differenti condotte criminose possono maturare ed aver luogo, come nel caso di vicende storicamente riferibili ad un identico substrato radicato in una medesima realtà di criminalità organizzata, come si è verificato nelle vicende in questione.

Tale situazione storico-ambientale può, senza alcun dubbio, rilevare sul piano giudiziario, nel senso che le fonti di prova dei reati possono parzialmente coincidere, sicché un collegamento probatorio, *lato sensu* inteso, può senz'altro ravvisarsi tra i procedimenti; ciò non implica, però, alcuna conseguenza sotto l'aspetto, strettamente giurisdizionale, della individuazione della diversità ovvero della identità dei procedimenti, cornice concettuale nell'ambito della quale inquadrare i profili di incompatibilità.

Come più volte ribadito dalle pronunce della Corte costituzionale (a partire dalle fondamentali sentenze n. 432 del 1995, n. 131 e n. 155 del 1996), l'art. 34 cod. proc. pen. regola l'incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, secondo una individuazione strettamente tecnica del concetto. Ciò in quanto *"il divieto di cumulo di decisioni diverse sulla stessa materia, nella stessa persona investita del compito di giudicare, è conseguenza del carattere*

necessariamente originario della decisione che definisce la causa, in opposizione a ogni trascinamento e confluenza in tale decisione di opinioni precostituite in altre fasi processuali presso lo stesso giudice-persona fisica. Tale divieto non riguarda tanto la capacità del giudice di rivedere sempre di nuovo i propri giudizi alla luce degli elementi via via emergenti nello svolgimento del processo, quanto l'obiettività della funzione del giudicare, che esige, per quanto è possibile, la sua massima spersonalizzazione. Le incompatibilità endoprocessuali - escludendo che il medesimo giudice possa comparire ripetutamente in diverse fasi del medesimo giudizio - operano a quel fine, per esonerare l'esito del processo dall'eccessivo carico delle qualità e delle propensioni personali dei giudici che vi partecipano, salvaguardando così anche il significato proprio e distinto di ciascuna fase." (Corte costituzionale, sentenza n. 155 del 1996).

Ne discende, quindi, che proprio in attuazione del principio di imparzialità si è chiarito, da parte del Giudice delle leggi, che tale imparzialità nell'esercizio della funzione giudicante deve ritenersi pregiudicata dalla precedente assunzione di decisioni, in altra fase dello stesso procedimento.

Nel caso del tutto eccentrico – come quello in esame – in cui i procedimenti siano incontestabilmente diversi, la parziale convergenza delle fonti di prova può sicuramente determinare, da parte dello stesso Giudice inteso come persona fisica, una delibazione incidentale del materiale probatorio nell'ambito di un diverso procedimento, ma ciò che rileva ai fini della sussistenza di una causa di incompatibilità/ricusazione, è che il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della diversa *res iudicanda*, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedurali.

Nel caso in esame nessun elemento autorizza a ritenere che ciò si sia verificato, né, peraltro, appare specificamente dedotto dalla difesa che, piuttosto, incentra l'eccezione di illegittimità costituzionale sul mero collegamento delle fonti di prova, operando una operazione, concettualmente non condivisibile, di dilatazione delle categorie normative di riferimento.

Va, inoltre, rilevato come in ordine ai criteri generali di valutazione dell'imparzialità del giudice, richiesta dall'art. 6, paragrafo 1, CEDU, sussista una giurisprudenza ampiamente consolidata della Corte di Strasburgo.

Al lume di essa, l'imparzialità deve essere apprezzata secondo due criteri: soggettivo e oggettivo.

Il criterio soggettivo consiste nello stabilire se dalle convinzioni personali e dal comportamento di un determinato giudice si possa desumere che egli abbia una idea preconcepita rispetto a una particolare controversia sottoposta al suo esame. Da questo punto di vista, l'imparzialità del giudice è presunta fino a prova contraria.

Il criterio oggettivo, invece, impone di valutare se, a prescindere dalla condotta del giudice, esistano fatti verificabili che possano generare dubbi, oggettivamente giustificati, sulla sua imparzialità. Sotto questo aspetto la Corte EDU ha più volte ribadito come anche le apparenze possano avere una certa importanza, in quanto rileva la fiducia che i tribunali, in una società democratica, debbono ispirare nel pubblico e, nel processo penale, anzitutto nell'accusato (*ex plurimis*, tra le più recenti, Corte EDU, sentenze 16 ottobre 2018, Daineliene contro Lituania; 31 ottobre 2017, Kamenos contro Cipro; 20 settembre 2016, Karelin contro Russia; Grande Camera, 23 aprile 2015, Morice contro Francia; 15 gennaio 2015, Dragojević contro Croazia).

L'analisi della Corte europea, focalizzata essenzialmente sul criterio oggettivo, ha riguardato, il più delle volte, collegamenti gerarchici o di altra natura tra il giudice e altri protagonisti del procedimento, ovvero l'esercizio di differenti funzioni nell'ambito del processo da parte della stessa persona fisica.

A questo riguardo, la Corte di Strasburgo è costante nell'affermare che si ha mancanza di imparzialità oggettiva quando la valutazione richiesta al giudice, o le espressioni concretamente utilizzate, implicino una sostanziale anticipazione di giudizio (in questo senso, tra le altre, sentenze 22 aprile 2004, Cianetti contro Italia; 25 luglio 2002, Perote Pellon contro Spagna), autorizzando a pensare che il giudice si sia già fatta una opinione sull'esistenza del delitto e la colpevolezza dell'imputato (sentenza 22 luglio 2008, Gomez de Liaño y Botella contro Spagna), essendosi pronunciato sugli elementi costitutivi dell'illecito (sentenza 24 giugno 2010, Mancel e Branquart contro Francia).

Nella giurisprudenza della Corte EDU, in ogni caso, il pregiudizio all'imparzialità di tipo "funzionale" è stato collegato a decisioni assunte in altra e precedente fase del procedimento (tipici i casi dell'adozione di provvedimenti cautelari nella fase preprocessuale o la partecipazione a precedenti gradi di giudizio), ovvero in procedimenti distinti (quali quelli contro soggetti concorrenti nel medesimo reato).

All'evidenza, quindi, nessuno di tali casi corrisponde alla situazione prospettata dalla difesa in riferimento a Nicola Bonavota.

Ne discende, pertanto, la manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale sollevata e, quindi, la irrilevanza della questione come prospettata anche in riferimento al profilo di cui all'art. 178 cod. proc. pen., nella misura in cui la difesa – come detto – ne aveva eccepito l'illegittimità costituzionale laddove non è prevista la nullità dei provvedimenti assunti dal giudice incompatibile, atteso che la disciplina in tema di astensione e riconsuazione non fornisce alcun rimedio nel caso in cui il giudice non si sia astenuto né sia stato riconsuato, avendo ignorato le parti la causa di incompatibilità.

Nel caso di specie, come detto, l'infondatezza della questione prospettata rende irrilevante l'esame della stessa sotto il diverso profilo involgente l'art. 178 cod. proc. pen.

2. Passando, quindi, all'esame specifico dei singoli motivi di ricorso, va analizzato l'aspetto concernente la dedotta violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

Non vi è dubbio che con la misura in esame – che, nell'economia della norma processuale evocata dal ricorso, rappresenta la seconda misura coercitiva emessa in ordine di tempo, su cui, quindi, dovrebbe incidere la retrodatazione – sia stata contestata al Bonavota la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen., con condotta permanente, nella modalità della contestazione "aperta".

Non è revocabile in dubbio che, in riferimento alla così detta "contestazioni a catena", la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., presupponga che i fatti, oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione, siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale condizione non sussiste nel caso in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi, quindi, come nel caso in esame, la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di superare la presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa; tale presunzione, pertanto, deve essere superata sulla scorta di concrete allegazioni difensive dotate di specifica valenza dimostrativa (Sez. 2, sentenza n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni Antonio; Rv. 279222; Sez. 6, sentenza n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511; Sez. 6, sentenza n.13568 del 29/11/2019, dep. 04/05/2020, Alfano Alessio, Rv. 278840; Sez. 2, sentenza n. 8461 del 24/01/2017, De Notaris, Rv. 269121; Sez. 1, sentenza n. 46103 del 07/10/2014, Caglioti, Rv. 261272; Sez. 6, sentenza n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253237; Sez.1, sentenza n. 20882 del 21/04/2010, Giugliano, Rv. 247576; Sez. 1, sentenza n. 27785 del 12/06/2008, Russo, Rv. 240873).

Peraltro, tale orientamento scaturisce dall'ermeneusi del massimo consesso di questa Corte, con la sentenza Librato, secondo cui *"Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza"* (Sez. U, sentenza n. 14535 del 19/12/2006, dep. 10/04/2007, Rv. 235910).

E' pacifico, sicché, come solo rispetto a condotte illecite, anteriori all'inizio della custodia cautelare disposta con la prima ordinanza, possa ragionevolmente operarsi la retrodatazione di misure adottate in un momento successivo, come si desume, peraltro, dal tenore letterale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., che prende in considerazione solo i "fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza". Del resto, una diversa interpretazione avrebbe il poco comprensibile effetto di "coprire" con la retrodatazione la prosecuzione dell'attività criminale rispetto alla quale non potrebbero più essere utilizzate misure cautelari.

Come le Sezioni Unite Librato hanno rilevato, infatti, se si ritenesse il contrario si dovrebbe giungere alla conclusione che, una volta subita la custodia in carcere per il tempo massimo stabilito per un reato permanente, sarebbe preclusa l'applicazione di una nuova misura cautelare qualora la condotta illecita, protraendosi senza interruzione, proseguisse anche dopo la scadenza del termine della custodia in carcere, benché di regola la permanenza in carcere non recida i legami degli associati e, soprattutto, dei capi, con l'associazione mafiosa; ne conseguirebbe che se - permanendo il reato associativo - fosse preclusa l'adozione di ulteriori misure cautelari, l'ordinamento resterebbe sguarnito nei confronti di fenomeni criminali di grande pericolosità.

Nel caso oggetto del presente procedimento il reato associativo è stato contestato a Nicola Bonavota a partire dal 29/05/2009 - epoca successiva al segmento temporale oggetto del procedimento n. 3250/2003 di cui alla sentenza del 28/05/2009 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare di Catanzaro -, con condotta in atto.

I fatti di duplice omicidio di cui alla sentenza del procedimento noto come "Conquista" - pronunciata il 23/11/2018, successivamente alla quale è stata emessa ordinanza custodiale, eseguita il 27/11/2018 - sono stati, invece, commessi nel 2004.

La difesa, in particolare, si sofferma sull'anteriorità delle fonti indiziarie, relativamente alla fattispecie associativa, che sarebbe dimostrata dalla data delle informative di reato e dal contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; ciò al fine di dimostrare che detti elementi fossero già noti all'epoca dell'emissione dell'ordinanza adottata all'esito della condanna per il duplice omicidio nell'ambito del processo "Conquista".

Tuttavia di detti atti di indagine non vi è alcuna traccia agli atti del fascicolo di questa Corte, posto che essi non risultano allegato al ricorso per cassazione, come richiesto dal principio di autosufficienza. Dagli atti trasmessi a questa Corte, peraltro, è dato comprendere che i citati atti di indagine risultavano contenuti in un supporto informatico allegato alla memoria a firma dell'avv.to Tiziana Barillaro e depositata al Tribunale del Riesame in data 21/01/2020; detta

memoria, infatti, è contenuta nel fascicolo trasmesso a questa Corte, ma il supporto informatico cui la memoria fa riferimento non risulta affatto dagli atti. In conclusione, per quanto riguarda la rilevanza della documentazione che la difesa assume come decisiva, in riferimento alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni applicative dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., va ricordato che, come pacificamente e reiteratamente affermato da questa Corte regolatrice, una delle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione, richiamando atti specificamente indicati, consiste nella mancata allegazione di detti atti o nella loro mancata integrale trascrizione nel corpo del ricorso. Il principio di autosufficienza del ricorso, basato sull'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ma, come detto, pacificamente applicato anche in tema di processo penale, trova applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2 disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.

Detta disposizione prevede che copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) del codice sia inserita, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in separato fascicolo da allegare al ricorso e che, nel caso in cui tali atti siano mancanti, ne sia fatta attestazione.

Non vi è dubbio, quindi, che la materiale allegazione degli atti, secondo le descritte modalità, sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, a differenza di quanto avveniva in precedenza, in cui l'onere di allegazione dell'atto di integrale trascrizione dello stesso gravava esclusivamente sulla parte ricorrente; ciò nondimeno, il ricorrente ha, in ogni caso, l'onere specifico di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, consentendone, in tal modo, la pronta individuazione da parte della cancelleria, posto che a detto organo amministrativo non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso; inoltre, onere del ricorrente è anche quello di verificare che detto adempimento da parte della cancelleria sia stato correttamente ed integralmente eseguito, posto che tale verifica appare evidentemente funzionale all'interesse tutelato con il ricorso stesso (Sez. 2, sentenza n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca Gaetano, Rv. 276432; Sez. 2, sentenza n. 20677 del 11/04/2017, Schiopo, Rv. 270071; Sez. 5, sentenza n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv.246552).

Tanto premesso, il motivo di ricorso si palesa, complessivamente, come infondato, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, pur dovendosi dare atto della erroneità delle affermazioni contenute nell'impugnata ordinanza, sia circa la riferibilità al momento del rinvio a giudizio, ai fini della valutazione della desumibilità, nell'ambito del meccanismo processuale di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sia alla individuazione delle durata del termine di fase.

Quanto a detto ultimo aspetto, infatti, il Tribunale del Riesame, infatti, ha affermato che, in ogni caso, il termine di fase della custodia cautelare non risulterebbe comunque decorso, calcolando detto termine in un anno e mezzo, in quanto nel processo "Conquista" il Bonavota era stato condannato all'ergastolo; trattasi di affermazione erronea, in quanto nel caso in esame l'ordinanza che avrebbe dovuto essere retrodatata sarebbe stata quella riferita al delitto associativo, per il quale il procedimento si trova (o, almeno, si trovava al momento dell'emissione dell'impugnata ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen.) nella fase delle indagini preliminari, per cui il termine di fase risulta pari ad un anno, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3), cod. proc. pen., in assenza di provvedimenti adottato ai sensi dell'art. 305 cod. proc. pen.; ne sarebbe quindi conseguito, qualora fossero sussistite le condizioni applicative di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., che il Bonavota avrebbe dovuto essere scarcerato per la retrodatazione della misura cautelare emessa in riferimento al delitto associativo, restando detenuto agli arresti domiciliari, misura adottata per il delitto di duplice omicidio. Nell'ambito del processo "Conquista", infatti, la misura coercitiva nei confronti del Bonavota risulta eseguita in data 27/11/2018, per cui se fosse stata retrodatata la misura emessa in riferimento al delitto associativo, evidentemente il termine di un anno sarebbe decorso alla data del 26/11/2019.

Ciò appare ulteriormente confermato, sotto diversa angolatura, anche dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite del 28/05/2020, n. 23166, Mazzitelli, Rv. 279347, che ha affermato il principio di diritto per cui *"La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. deve essere effettuata computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee."*

Parimenti erronea risulta l'affermazione del Tribunale del Riesame secondo cui il momento al quale sarebbe necessario riferirsi per valutare la desumibilità dagli atti degli elementi fondanti la contestazione di cui all'art. 416-bis, cod. pen., sarebbe il rinvio a giudizio del processo "Conquista", collocabile nell'anno 2017.

Come si evince dalla motivazione delle Sezioni Unite Librato, in precedenza citata - che ricostruisce analiticamente il percorso evolutivo delle problematiche applicative dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto delle Sezioni Unite Rahulia (Sez. U, sentenza n. 21957 del 22/03/2005, Rv. 231057 -58 - 59) e della pronuncia della Corte costituzionale n. 408 del 3 novembre 2005 - in tema di "contestazioni a catena", nel caso in cui il meccanismo della retrodatazione degli effetti della misura cautelare successiva sia invocato in relazione a reati connessi ai sensi dell'art. 12, lett. b) e c) cod. proc. pen., contestati in diversi procedimenti, la verifica del giudice circa il requisito di "desumibilità dagli atti" deve essere riferita al momento nel quale è stato



disposto il rinvio a giudizio dell'imputato; al contrario, il momento dell'emissione della prima misura cautelare assume rilevanza allorquando la retrodatazione sia invocata in assenza di rapporti di connessione qualificata tra i fatti dedotti nei diversi titoli cautelari.

Nel caso in esame ci si trova in presenza di detta ultima ipotesi, attesa la presenza solo di una connessione probatoria tra le vicende processuali e, quindi, non di una connessione qualificata ex art. 12, lett. b) e c), cod. proc. pen., con la conseguenza che, senza alcun dubbio, il requisito di "desumibilità dagli atti" avrebbe dovuto essere riferito non al momento nel quale è stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato, come affermato dall'impugnata ordinanza, ma al momento dell'emissione della prima misura cautelare (cfr., in termini, Sez.1, sentenza n. 42442 del 26/09/2013, Gatto, Rv. 257380).

Trattasi, come detto, di considerazioni dovute, in riferimento a motivazione sicuramente erronea da parte del Tribunale del Riesame, ancorché influenti in relazione alla concreta applicabilità del meccanismo di retrodatazione, considerata la natura di reato permanente della fattispecie posta a fondamento del secondo titolo custodiale, risultando, quindi, assorbenti le considerazioni in proposito.

Né, peraltro, la difesa ha evidenziato elementi e/o circostanze sulla scorta dei quali poter individuare la rescissione del vincolo associativo da parte del Bonavota, o la dissoluzione della compagine di riferimento, omettendo di confrontarsi anche con l'affermazione del Tribunale del Riesame, che ha sottolineato come a carico del ricorrente vi siano anche le provalazioni del collaboratore di giustizia Bartolomeo Arena, rese alla fine dell'anno 2019, in cui il Bonavota viene indicato, all'attualità, come componente della cosca omonima, con un ruolo essenzialmente di tipo "imprenditoriale".

3. Il secondo motivo di ricorso appare complessivamente infondato ed ai limiti dell'inammissibilità nella misura in cui ha ripercorso la motivazione dell'impugnata ordinanza - in riferimento alla condotta associativa ascritta al Bonavota al capo A) dell'editto accusatorio provvisorio - fondandosi su di una lettura alternativa delle fonti indizianti.

In particolare, si assume che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia fossero già state poste a fondamento della motivazione della sentenza emessa nell'ambito del procedimento noto come "Uova di drago", all'esito del quale il Bonavota era stato assolto; detta demarcazione dell'impostazione difensiva non considera il perimetro del giudizio di legittimità, prescindendo del tutto dalla sua specifica connotazione e, anzi, rapportandosi a questa Corte regolatrice come se si interloquirebbe innanzi ad un giudice di merito.

Questa Collegio ignora il contenuto delle provalazioni del collaboratore di giustizia Andrea Mantella, peraltro evocate anche in riferimento ad altri soggetti

in altro procedimento penale – ossia Domenico e Pasquale Bonavota nel processo “Conquista” - così come, al contrario, appare chiaramente sottolineato dal Tribunale del Riesame la presenza del giudicato assolutorio in ordine all’esistenza ed all’operatività della cosca Bonavota sino al 2009, avendo l’ordinanza impugnata circoscritto i fatti agli anni successivi alla conclusione del detto procedimento, richiamandosi alle propalazioni del Mantella a far data proprio dal 2009 fino al 2012.

Il ricorso prosegue illustrando sinteticamente le dichiarazioni degli altri collaboratori, di cui contesta la valutazione operata dal Tribunale del Riesame, secondo un metodologia del tutto inconferente in sede di legittimità, in quanto evidentemente versata in fatto.

4. Vanno, al contrario, ritenuti fondati il terzo ed il quarto motivo di ricorso, relativi alle argomentazioni circa la sussistenza del compendio indiziario circa i reati –fine, di cui ai capi D9, E9, F9, G9, H9, I9, J9, J9bis, U9bis.

Palese appare la totale carenza motivazionale, anche dal punto di vista grafico, del ragionamento seguito dal Collegio del Riesame riferibile alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., in riferimento alle contestazioni provvisorie da ultimo citate; pertanto, sotto detto aspetto, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Tribunale del Riesame che provvederà ad illustrare – se ravvisati – gli elementi da cui desumere la sussistenza indiziaria della citata aggravante.

Anche in riferimento alle vicende di intestazione fittizia, tuttavia, il provvedimento impugnato appare lacunoso per quanto riguarda l’inquadramento della contestata fattispecie, alla luce dei criteri ermeneutici consolidati.

Come si evince dalla descrizione dei fatti, al capo D9) è contestata l’intestazione fittizia del bar di Sant’Onofrio, alla piazza Umberto I, dal 23/07/2007 al 09/02/2010; nei successivi capi E9), F9), G9), H9), I9), J9) è contestata sempre l’intestazione fittizia del medesimo esercizio commerciale in successivi periodi di tempo, rispettivamente, dal 20/01/2014 al 03/03/2014; dal 18/02/2013 al 17/06/2015; dal 29/05/2015 al 30/10/2015; dal 10/11/2015 al 28/06/2016; dal 01/07/2016 al 21/04/2017; dal 18/04/2017 al 05/03/2018; dal 06/03/2018 condotta in atto. Al capo S9), invece, è contestata l’intestazione fittizia dal 02/12/2010 al 01/12/2014 di una sala giochi in Pizzo Calabro e, infine, al capo U9bis) l’intestazione fittizia dal 27/11/2017, condotta in atto, di una tabaccheria in Sant’Onofrio.

Come noto, in riferimento alla contestata fattispecie di reato è richiesto il dolo specifico, essendo, quindi, necessaria la prova che l’intestazione sia finalizzata ad eludere la normativa in tema di prevenzione patrimoniale (Sez. 6, sentenza n. 49832 del 19/04/2018, Mattarelli Giuseppe, Rv. 274286).

Detta sentenza ha accuratamente analizzato i diversi orientamenti

giurisprudenziali – l'uno secondo cui ai fini della configurazione del reato in esame non sarebbe richiesto l'accertamento della oggettiva, concreta, capacità elusiva dell'operazione, l'altro secondo cui, invece, detto accertamento sarebbe imprescindibile – affermando che, in ogni caso, ciò che non può essere elusa è la prova certa del dolo specifico richiesto dalla norma, non potendo l'elemento soggettivo ritenersi sussistente per il solo fatto che il soggetto - che sia o possa essere nella imminenza sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale – abbia fittiziamente intestato un suo bene ad altri o ad un suo familiare.

Ciò posto, va rilevato come la motivazione del Tribunale del Riesame sul punto risulti del tutto incongrua e superficiale, avendo evidenziato unicamente che nel bar di Sant'Onofrio si svolgevano incontri di appartenenti al clan Bonavota e che dalle conversazioni intercettate tra il ricorrente ed il fratello Pasquale era emerso che l'acquisto del bar da parte della famiglia aveva costituito la realizzazione di un sogno del defunto padre (pag. 15 dell'impugnata ordinanza). Dette circostanze, inoltre, appaiono inconferenti se messe in relazione con l'argomento analizzato in precedenza dal medesimo provvedimento, ossia che la Prefettura aveva più volte revocato la licenza ai diversi intestatari fittizi del locale, di fatto gestito dal Bonavota, evidenziando una reiterazione della condotta di intestazione fittizia collegata a vicende di revoca della licenza di pubblica sicurezza, ma senza nulla dire in riferimento alla specifica volontà del Bonavota di aggirare le imminenti misure di prevenzione.

Ancor più scarna è, poi, la motivazione in riferimento alla sala slot ed alla tabaccheria, attività per le quali si evidenzia solo l'interessamento diretto del ricorrente.

Nessun accenno, quindi, agli elementi concreti dai quali desumere univocamente e ragionevolmente la sussistenza del dolo specifico, costituito dalla volontà elusiva delle misure di prevenzione, da parte di Nicola Bonavota, apparendo, in altri termini, individuare circostanze che consentano di escludere interpretazioni parimenti plausibili che potrebbero aver giustificato le successive intestazioni fittizie, quale quella concernente la volontà del Bonavota di evitare la revoca della licenza di pubblica sicurezza, in tal modo consentendo l'operatività degli esercizi commerciali.

Il dolo specifico, quindi, deve essere desunto da circostanze che evidenzino anche la possibilità, per il Bonavota, di essere sottoposto a misura di prevenzione in un arco di tempo coincidente cronologicamente con quello in cui si colloca la presunta condotta di intestazione fittizia che, nel caso in esame, è contestata in un arco temporale compreso ininterrottamente tra il 2007 e l'attualità.

Ciò soprattutto in considerazione del fatto che – come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato – il Bonavota era stato dapprima condannato per il

delitto associativo nel 2009, nell'ambito del procedimento "Uova di drago", quindi assolto in sede di appello nel 2014, pronuncia confermata nel 2016, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Cassazione.

In sede di rinvio, pertanto, il Tribunale del Riesame dovrà specificamente approfondire, alla luce delle vicende processuali del ricorrente, la possibilità che questi avrebbe potuto ragionevolmente temere l'imminente applicazione di misure di prevenzione, evidenziando, in caso di verifica positiva, in riferimento ai diversi periodi di tempo in cui sono state contestate le condotte, gli aspetti da cui far emergere il dolo specifico delle singole condotte, escludendo ogni diversa direzionalità della volontà del ricorrente.

Ne discende, conclusivamente, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, riguardo ai reati-fine in precedenza indicati, al Tribunale del Riesame di Catanzaro in diversa composizione che, alla luce dei principi di diritto sin qui esposti, procederà ad una nuova valutazione della sussistenza del compendio indiziario.

Nessuna incidenza può spiegare tale annullamento sulla ravvisata sussistenza del compendio indiziario riferito al capo A) dell'imputazione provvisoria, alla quale l'ordinanza impugnata dedica le pagg. 20-25 della motivazione, in cui si descrive il ruolo di mandante del Bonavota nel duplice omicidio oggetto del processo "Conquista" e si illustrano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, fornendo anche adeguate risposte alle contestazioni difensive; la motivazione del provvedimento impugnato, quindi, appare scevra da vizi logici, in relazione al contestato ruolo associativo, anche a prescindere dalla sussistenza del compendio indiziario riferibile ai reati-fine.

5. Alla luce delle precedenti valutazioni va rilevata, infine, l'assenza di rilievi riferibili alla motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, apparendo del tutto generico il quinto motivo di ricorso.

A parte i reati di intestazione fittizia – per i quali la valutazione delle esigenze cautelari dovrà essere effettuata dal Tribunale del Riesame in sede di rinvio, all'esito della eventuale valutazione positiva circa la sussistenza del compendio indiziario, restando ogni doglianza sul punto assorbita nella presente sede –, per quanto riguarda la fattispecie associativa la doglianza appare del tutto decontestualizzata in riferimento alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a parte un generico richiamo al tempo trascorso dalla commissione del reato.

Sul punto, infatti, va ricordato come al Bonavota sia ascritto un ruolo associativo apicale in una cosca di 'ndrangheta, contestata con condotta permanente, a contestazione "aperta", dovendosi, pertanto, ribadire il principio secondo cui *"In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista*

dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è superata per effetto del decorso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati qualora risultino accertate la consolidata esistenza dell'associazione, la pregressa partecipazione alla stessa dell'indagato e la sua perdurante adesione ai valori del sodalizio." (Sez. 6, sentenza n. 19878 del 26/03/2019, Bonforte Antonino, Rv. 275681).

Ne consegue, quindi, l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alle imputazioni provvisorie riferibile alle intestazioni fittizie, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale del Riesame di Catanzaro in diversa composizione, ed il rigetto, nel resto, del ricorso.

Si dispone l'invio degli atti alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.


Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alle imputazioni provvisorie di cui all'art. 512 bis cod. pen. (capi D9, E9, F9, G9, H9, I9, J9, J9bis, U9bis), con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro Sezione riesame. Rigetta, nel resto, il ricorso.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 07/09/2020

Il Consigliere estensore

Rossella Catena



Il Presidente

Stefano Palla

